



ALLEGATO 3 - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente/aderente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, e dei relativi collaboratori, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ("RUI") sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario che entra in contatto con il contraente/aderente:

(Nome e Cognome)

L'attività di distribuzione assicurativa è svolta in qualità di Responsabile/Addetto dell'attività di distribuzione assicurativa iscritto in sez. E del RUI con nr. per

iscritto in sezione E del RUI con nr. in data

(Denominazione Sociale)

sede legale

telefono

indirizzo internet/posta elettronica/posta elettronica certificata

L'attività di distribuzione svolta dall'intermediario è soggetta alla vigilanza di IVASS.

L'intermediario svolge attività di distribuzione assicurativa per conto di **BMW Bank GmbH**, con sede legale in LILIENTHALALLEE, 26 - MONACO - (Germania), quale **intermediario principale registrato nell'elenco annesso al RUI con nr. UE00008527** ("BMW Bank"). BMW Bank ha in essere una collaborazione orizzontale con Willis Italia S.p.A., broker iscritto alla sezione B del RUI con nr. B000083306 (il "Broker").



SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività di distribuzione assicurativa da parte dell'intermediario è svolta per conto di **BMW Bank quale intermediario principale registrato nell'elenco annesso al RUI con nr. UE00008527**. BMW Bank, in qualità di intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI, agisce in nome e per conto delle imprese di assicurazione con cui ha stipulato accordi di distribuzione per il territorio italiano.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario e BMW Bank non detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'intermediario e in BMW Bank.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non offre alcuna consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata prima della conclusione del contratto, ai sensi – rispettivamente - dell'art. 119-ter, commi 4 e 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

L'attività di distribuzione da parte dell'intermediario è regolata da apposita convenzione sottoscritta con BMW Bank. Tale convenzione non impone obblighi di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

I contratti assicurativi distribuiti sono frutto di appositi accordi di distribuzione – senza vincoli di esclusiva - stipulati da BMW Bank con le imprese di assicurazione indicate sul sito internet www.bmw.it alla sezione *Trasparenza Bancaria/Informativa assicurativa*.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

L'attività di distribuzione assicurativa svolta genera un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Inoltre, potrebbero aggiungersi ulteriori compensi quali ad esempio extra commissioni, bonus, partecipazione ai profitti, che non incidono sugli oneri complessivi a carico del cliente, legati al raggiungimento di obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo.

Nella tabella che segue si fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto complessivamente percepito dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, ossia l'intermediario, BMW Bank e il Broker, a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500 (per ciascun prodotto):



| Polizza distribuita e Compagnia di Assicurazione | Commissione massima in % | Commissione massima in € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Polizza RC Auto - Reale Mutua Assicurazioni | 5% | € 25 |
| Assicurazione Costi di riparazione - AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia | 54% | € 270 |
| Credit Protection Extra - AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) – AXA FRANCE IARD S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) | 55% | € 275 |
| Polizza auto Key2you - Generali Italia S.p.A. | 51,3% | €256,5 |

In caso di adesione ad una o più delle polizze sopraindicate, il valore puntuale delle provvigioni ricevute viene indicato nei rispettivi moduli di adesione.

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Il pagamento del premio non viene regolato per il tramite dell'intermediario.

I premi sono regolati per il tramite di BMW Bank. In particolare, il contratto di assicurazione sottoscritto dall'aderente/contraente viene finanziato da BMW Bank e da quest'ultima pagato in forma unica ed anticipata alla rispettiva impresa di assicurazione. I premi vengono pertanto assorbiti nell'importo dovuto dall'aderente/contraente a BMW Bank ai sensi del contratto di finanziamento, come indicato nel relativo piano di ammortamento.

Per alcuni contratti assicurativi è ammesso, in alternativa al finanziamento del premio, il pagamento diretto dello stesso da parte dell'aderente/contraente a favore dell'impresa di assicurazione utilizzando quale forma di pagamento il bonifico od il pagamento a mezzo carta di credito.

BMW Bank ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/aderente

L'attività di distribuzione svolta dall'intermediario è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti/aderenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario stesso o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente/aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di:

- inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, a BMW Bank, o all'impresa preponente secondo le modalità e i recapiti riportati nel rispettivo DIP aggiuntivo di ciascuna impresa, nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte del destinatario del reclamo entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.



Qualora il **reclamo** sia **di pertinenza di BMW Bank GmbH**, e cioè riguardi l'attività di distribuzione svolta da BMW Bank stessa, dall'intermediario, o da alcun altro addetto degli stessi, il contraente/aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a BMW Bank ad uno dei seguenti recapiti:

posta cartacea: BMW Bank GmbH – Succursale Italiana – Via dell'Unione Europea 4 – 20097 San Donato Milanese – MI all'att.ne dell'Ufficio Reclami

@mail:

assicurazioni@bmw.it

PEC: info.bmwfinancial@bmwcert.it

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed individuati esplicitamente nei DIP aggiuntivi di ciascun prodotto offerto.

Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a) L'aderente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, secondo le modalità indicate dalla Compagnia assicurativa, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, nel DIP aggiuntivo.
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.